



Università
degli Studi di
Messina

**REGOLAMENTO DELLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE
DI AREA PSICOLOGICA IN PSICOLOGIA DELLA SALUTE**

(Ultima modificazione: Decreto Rettorale Rep. n. 3551 del 9 Dicembre 2024)

Sommario

TITOLO I – DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Art. 1 – Oggetto e ambito di applicazione

CAPO I – ORGANIZZAZIONE DELLE SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE

Art. 2 - Organi della Scuola di Specializzazione

Art. 3 - Direttore della Scuola di Specializzazione: nomina

Art. 4 - Direttore della Scuola di Specializzazione: competenze ed attribuzioni

Art. 5 - Consiglio della Scuola di Specializzazione: composizione – competenze e funzioni Art. 6 - Suole di Specializzazione: attivazione, disattivazione, ordinamenti didattici

Art. 7 - Norma di rinvio

CAPO II - AMMISSIONE, ISCRIZIONE E ALTRI EVENTI DELLA CARRIERA DEGLI SPECIALIZZANDI

Art. 8 - Ammissione alle Scuole di Specializzazione

Art. 9 - Immatricolazione e iscrizione - incompatibilità ed attività compatibili

Art. 10 - Anno di corso e durata Art. 11 - Frequenza

Art. 12 - Formazione all'interno della rete formativa

Art. 13 - Formazione fuori rete formativa

Art. 14 - Trasferimento da altro Ateneo

Art. 15 - Trasferimento ad altro Ateneo

Art. 16 - Rinuncia agli studi

Art. 17 - Esame di profitto

Art. 18 - Esame di diploma

Art. 19 - Certificazioni e titoli

Art. 20 - Tasse e contributi

Art. 21 – Assicurazione

TITOLO II – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 22 - Disposizioni finali e transitorie

TITOLO I – DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Art. 1 – Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina le procedure amministrative e organizzative della formazione specialistica e si applica alle Scuole di Specializzazione dell'Università degli Studi di Messina abilitate alla formazione di specialisti in ambito psicologico, il cui accesso è consentito a coloro che sono in possesso di un titolo di studio magistrale in psicologia.

2. L'elenco delle Suole di Specializzazione è formato ed aggiornato con decreto del Ministro dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca di concerto con quello del Lavoro, delle Politiche Sociali e della Salute ai sensi dell'art. 34, comma 3, del D. Lgs. n. 368/99.

3. Le Scuole di Specializzazione di area psicologica, in conformità al DM 270/2004, sono Corsi di Specializzazione previsti dal Regolamento Didattico di Ateneo.

4. Ai sensi dell'art. 3 e seguenti del D.M. n.68/2015 e del D. I. n.716/2016, la Scuola opera nell'ambito di una rete formativa dotata di risorse assistenziali e socio-assistenziali adeguate allo svolgimento delle attività professionalizzanti, secondo gli standard individuati dall'Osservatorio Nazionale della formazione sanitaria specialistica, di cui all'art. 43 del D. Lgs. 368/99.

5. Per i fini di cui al citato art. 43 del D. Lgs 368/1999, tenuto conto dei criteri di accreditamento, nell'Ateneo può essere istituita e attivata una sola Scuola di Specializzazione per ciascuna tipologia.

6. Le Scuole di Specializzazione hanno lo scopo di formare specialisti nel settore dell'area sanitaria psicologica e rilasciano il titolo di specialista nello specifico settore. La durata del corso degli studi per ogni singola Scuola di Specializzazione è definita nell'ordinamento didattico specifico della Scuola, ai sensi del decreto MIUR 21 gennaio 2019, n. 50. Le Scuole di Specializzazione di area Psicologica sono abilitanti all'esercizio della psicoterapia, purché almeno 60 CFU siano dedicati ad attività professionalizzanti psicoterapeutiche espletate sotto la supervisione di qualificati psicoterapeuti ai sensi del decreto Interministeriale 4 febbraio 2015, n. 68.

CAPO I – ORGANIZZAZIONE DELLE SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE

Art. 2 - Organi della Scuola di Specializzazione

Ai sensi dell'art. 39 dello Statuto dell'Università degli Studi di Messina sono organi della Scuola di Specializzazione il Consiglio della Scuola ed il Direttore della Scuola.

Art. 3 - Direttore della Scuola di Specializzazione: nomina

1. Il Direttore viene eletto dai membri del Consiglio della Scuola di Specializzazione, ivi compresi i rappresentanti degli specializzandi.

2. L'elezione del Direttore è indetta dal Decano della Scuola di Specializzazione almeno trenta giorni prima della data fissata per le votazioni. Il Decano è il professore ordinario appartenente al Consiglio della Scuola di Specializzazione con la maggiore anzianità del ruolo degli ordinari. In caso di sua assenza o impedimento, il Decano è il professore ordinario che immediatamente segue per anzianità di ruolo o in caso di pari anzianità di ruolo, di maggiore età. Qualora nel Consiglio della Scuola non sia presente un professore ordinario, il Decano è il professore associato con maggiore anzianità nel ruolo degli associati.

3. Hanno diritto all'elettorato passivo i professori ordinari della Scuola di Specializzazione. In caso di motivato impedimento di tutti i professori ordinari della Scuola possono essere eletti i professori associati. L'elettorato passivo per le cariche accademiche è riservato ai docenti che assicurano un numero di anni di servizio almeno pari alla durata del mandato prima della data di collocamento a riposo. Non sono eleggibili i docenti che si trovino nelle condizioni specificate dall'art. 54, comma 1, dello Statuto d'Ateneo. Ai fini dell'elettorato passivo del Direttore della Scuola di Specializzazione, operano le cause di esclusione e le incompatibilità previste dalla normativa vigente.

4. L'eletto deve appartenere al macrosettore di riferimento della Scuola di Specializzazione (11/PSIC).

5. Hanno diritto all'elettorato attivo tutti i componenti del Consiglio della Scuola. Il personale delle strutture convenzionate con la scuola concorre all'elettorato attivo (voto pesato) in misura pari al 30% dei votanti.

6. Sono esclusi dall'elettorato sia attivo che passivo tutti i professori sospesi dal servizio a seguito di provvedimento penale o disciplinare o che si trovino cautelativamente sospesi.

7. I professori in aspettativa per motivi di famiglia o in congedo straordinario ovvero comandati, distaccati o in aspettativa obbligatoria per situazioni di incompatibilità hanno diritto al solo elettorato attivo.

8. L'elezione ha luogo a scrutinio segreto, si considera validamente effettuata qualora sia stata partecipata dalla maggioranza degli aventi diritto al voto e si svolgerà con il metodo del voto limitato ad una sola preferenza. In prima votazione, è eletto il candidato che abbia ottenuto la maggioranza dei voti degli aventi diritto. Nel caso in cui nessun candidato raggiunga il quorum suddetto, si procede ad una seconda votazione, al cui esito risulta eletto il candidato che abbia ottenuto la maggioranza dei voti validamente espressi. Le schede bianche costituiscono voti validi. Ove nessun candidato consegua tale maggioranza, si fa luogo al ballottaggio tra i due candidati che hanno riportato il maggior numero di voti. La votazione di ballottaggio è valida qualunque sia il numero dei votanti. In caso di parità, è eletto il candidato con maggiore anzianità nel ruolo, a parità di anzianità di ruolo prevale il candidato di maggiore anzianità anagrafica. I voti espressi in favore di un eleggibile che non abbia preventivamente presentato la propria candidatura sono nulli.

9. Il Direttore è nominato con Decreto Rettorale, dura in carica tre anni e può essere rieletto. Nel caso in cui il Direttore della Scuola di Specializzazione cessi dal servizio e nel caso di cessazione anticipata dal mandato, il decano indice tempestivamente le elezioni e svolge altresì le funzioni di ordinaria amministrazione fino alla nomina del nuovo Direttore della Scuola di Specializzazione. Il nuovo eletto resta in carica per il completamento del mandato residuo.

Art. 4 - Direttore della Scuola di Specializzazione: competenze ed attribuzioni

1. Il Direttore della Scuola di Specializzazione è componente e presidente del Consiglio della Scuola.

2. Il Direttore della Scuola di Specializzazione:

- convoca il Consiglio della Scuola di Specializzazione;
- cura ed è responsabile dell'attuazione delle delibere consiliari;
- svolge le funzioni a lui delegate dal Consiglio della Scuola di Specializzazione;
- vigila sul regolare funzionamento della Scuola di Specializzazione;
- esercita tutte le competenze a lui attribuite da accordi, norme e regolamenti;
- nei casi di indifferibilità ed urgenza può adottare atti di competenza del Consiglio della Scuola di Specializzazione, sottoponendoli a ratifica nella seduta immediatamente successiva all'adozione medesima.

Art. 5 – Consiglio della Scuola di Specializzazione: composizione – competenze e funzioni

1. Il Consiglio della Scuola di Specializzazione è composto dai docenti dell'Ateneo e dal personale dipendente di strutture accreditate e contrattualizzate con il Servizio sanitario nazionale ed operante nelle strutture sanitarie della rete formativa o strutture assimilabili del territorio, nonché da professionalità operanti in ambiti e strutture non riconducibili al servizio sanitario nazionale ma comunque convenzionate con la scuola, nonché da tre rappresentanti degli specializzandi. Il personale delle strutture convenzionate con la scuola, cui è conferito l'incarico di docenza e pertanto il titolo di professore a contratto, concorre ai fini delle deliberazioni adottate dal Consiglio della Scuola in misura pari al 30% dei votanti.

2. I rappresentanti degli specializzandi in seno al Consiglio della Scuola di Specializzazione sono eletti in numero di tre, il loro mandato ha la durata di due anni ed è rinnovabile per una sola volta e sono nominati con decreto del Rettore. Hanno diritto all'elettorato attivo e passivo tutti gli specializzandi regolarmente iscritti alla Scuola di specializzazione alla data di indizione delle elezioni.

3. Le elezioni sono indette dal Direttore della Scuola di Specializzazione con proprio decreto (ovvero dal Decano nell'ipotesi di mancanza del Direttore) almeno trenta giorni prima della data fissata per le votazioni.

4. L'elezione ha luogo a scrutinio segreto, si considera validamente effettuata qualora sia stata partecipata da un terzo degli aventi diritto (art. 14, comma 1, D.P.R. del 10 marzo 1962 n. 162 ed art. 99 del D.P.R. 11 luglio 1980 n. 382) e si svolgerà con il metodo del voto limitato ad una sola preferenza. I voti espressi in favore di un eleggibile che non abbia preventivamente presentato la propria candidatura sono nulli.

5. Risulta eletto il candidato che abbia ottenuto la maggioranza delle preferenze espresse dai votanti. In caso di parità, è eletto il candidato più giovane per anno di iscrizione alla Scuola, in ulteriore caso di parità prevale il candidato di minore anzianità anagrafica.
6. Avverso i risultati delle elezioni chiunque ne abbia titolo, in ragione della propria appartenenza all'elettorato attivo o passivo, può presentare ricorso alla Commissione elettorale d'Ateneo entro 48 ore dalla pubblicazione dei risultati. La Commissione decide entro i cinque giorni utili successivi con provvedimento motivato e inappellabile.
7. Qualora un rappresentante consegua il diploma di specializzazione prima del termine del mandato, ovvero in qualunque altra ipotesi di cessazione anticipata dal mandato - fatta salva l'ipotesi disciplinata dall'art. 54, comma 5 dello Statuto d'Ateneo - il Direttore della scuola indice le elezioni per il rinnovo dell'organo. Il nuovo eletto resta in carica per il completamento del mandato residuo.
8. Il Consiglio della Scuola di Specializzazione svolge le seguenti funzioni:
- funzioni deliberative in relazione alla carriera ed al percorso formativo dello specializzando, nonché nelle materie concernenti l'organizzazione e la gestione delle attività formative della Scuola;
 - funzioni propositive e consultive nei confronti del Dipartimento di riferimento, in materia di progettazione e programmazione didattica.
9. In particolare il Consiglio della Scuola di Specializzazione:
- delibera lo Statuto ed il Regolamento interno della Scuola;
 - formula i percorsi formativi degli specializzandi con le relative modalità di svolgimento delle attività teoriche e delle attività professionalizzanti, avuto riguardo alle necessità di rotazione degli specializzandi nell'ambito di strutture del SSD di riferimento della Scuola di Specializzazione e dando priorità ai percorsi della rete formativa di riferimento;
 - autorizza lo svolgimento di attività formative in strutture pubbliche o private extra-rete formative accreditate al servizio sanitario nazionale, subordinatamente alla accertata sussistenza, presso le predette strutture, di adeguati standard organizzativi, strutturali e tecnologici, nonché di specifiche competenze professionali;
 - propone convenzioni secondo la normativa vigente, la cui approvazione rimane tuttavia di pertinenza del Consiglio di Dipartimento;
 - nomina i Tutor ai quali è affidata la responsabilità di indirizzo e valutazione qualitativa dell'approfondimento del singolo specializzando;
 - rilascia il nulla osta in ordine alle richieste di trasferimento, sia in entrata che in uscita, degli specializzandi;
 - svolge tutte le funzioni eventualmente delegate dal Dipartimento di riferimento.
10. Il Consiglio della Scuola di Specializzazione si riunisce almeno due volte l'anno. Per il quorum strutturale e funzionale si rinvia alle vigenti disposizioni statutarie in materia.
11. Le riunioni del Consiglio della Scuola di Specializzazione potranno tenersi anche in forma telematica.

Art. 6 – Scuole di Specializzazione: attivazione, disattivazione, ordinamenti didattici

1. Il Dipartimento di riferimento, di concerto con gli altri Dipartimenti interessati, può proporre l'istituzione, l'attivazione e la disattivazione delle Scuole di Specializzazione, nonché la modifica dei rispettivi Ordinamenti e Regolamenti Didattici.
2. Ai sensi dell'art. 6 del Regolamento Didattico di Ateneo, il corso di specializzazione può essere istituito esclusivamente in applicazione di specifiche norme di legge o di norme dell'Unione europea e dovrà avere come obiettivo primario quello di fornire allo studente conoscenze e abilità per funzioni richieste nell'esercizio di particolari attività professionali. Le proposte dovranno essere trasmesse ai competenti Organi dell'Università, corredate da una relazione tecnica di sostenibilità che tenga conto anche dei servizi offerti agli studenti.
-

3. L'istituzione, l'attivazione e la soppressione delle Scuole di Specializzazione hanno luogo con decreto Rettorale a seguito di delibera del Consiglio di Amministrazione, su proposta dei Consigli di Dipartimento cui afferiscono, acquisito il parere del Senato Accademico.

4. L'ordinamento didattico, per ciascuna tipologia di Scuola di Specializzazione, indica il profilo specialistico, ne identifica gli obiettivi formativi ed i relativi percorsi didattici funzionali al conseguimento delle necessarie conoscenze culturali ed abilità professionali. L'ordinamento didattico, nel rispetto della legge vigente, determina l'articolazione delle attività formative preordinate al raggiungimento degli obiettivi utili a conseguire il titolo. Le attività formative sono a loro volta suddivise in ambiti omogenei di saperi, identificati dai settori scientifico- disciplinari.

Art. 7 - Norma di rinvio

Per quanto non disposto dal presente Titolo, si rinvia alle norme applicabili alle Scuole di Specializzazione contenute nel Regolamento Didattico di Ateneo e nello Statuto, nonché nella specifica normativa di settore.

CAPO II - AMMISSIONE, ISCRIZIONE E ALTRI EVENTI DELLA CARRIERA DEGLI SPECIALIZZANDI

Art. 8 – Ammissione alle Scuole di Specializzazione

L'ammissione alle scuole di specializzazione di area psicologica avviene in conformità alla vigente normativa nazionale e ai bandi di concorso. Nel bando di concorso sono indicati il numero dei posti disponibili (ivi compresi quelli riservati a particolari categorie), i requisiti e le modalità per l'ammissione, i contenuti e le modalità delle prove, nonché i criteri per la valutazione dei titoli e per la composizione della commissione giudicatrice.

Art. 9 - Immatricolazione e iscrizione – incompatibilità ed attività compatibili

1. Coloro che hanno acquisito il diritto all'ammissione sono tenuti ad immatricolarsi alla Scuola di Specializzazione presentando la documentazione richiesta all'atto della pubblicazione della graduatoria di merito entro il termine prescritto, pena la decadenza. L'iscrizione agli anni di corso successivi al primo si effettua con il superamento dell'esame di profitto. L'iscrizione si perfeziona con il pagamento della prima rata delle tasse entro la scadenza prevista oppure, ove consentito, presentando il documento che comprovi l'esonero anche temporaneo dalla contribuzione.

2. L'iscrizione alla Scuola di Specializzazione è incompatibile con l'iscrizione contemporanea a Corsi di Laurea, Laurea Magistrale, Laurea Specialistica, Corsi di Dottorato di Ricerca, altra Scuola di Specializzazione o Master.

3. Ai sensi dall'articolo 2, commi 2 e 3, del DM n. 930 del 29 Luglio 2022, è ammessa l'iscrizione congiunta al corso di specializzazione e ad un corso di laurea o di laurea magistrale o ad un corso di dottorato di ricerca o ad un master.

4. A seguito dell'iscrizione ad una Scuola di Specializzazione, l'Università di Messina rilascia allo specializzando le credenziali istituzionali che devono essere utilizzate nel rispetto dei principi e delle prescrizioni di cui all'apposito Regolamento.

5. La casella di posta elettronica costituisce il canale privilegiato per la comunicazione tra studente e Università.

6. Le credenziali istituzionali possono essere utilizzate come strumento di identificazione all'interno delle strutture da parte del personale universitario, nonché come strumento di autenticazione ai servizi offerti dall'Ateneo.

Art. 10 – Anno di corso e durata

Ciascun anno di corso ha una durata di dodici mesi, decorrenti dalla data di inizio delle attività formative.

Art. 11 – Frequenza

1. La frequenza alle attività formative della Scuola di Specializzazione è obbligatoria nei limiti e secondo le indicazioni degli ordinamenti didattici delle singole Scuole.
2. I tempi e le modalità della frequenza nelle diverse strutture della rete formativa vanno definite annualmente dai Consigli della Scuola.
3. Ogni attività formativa e assistenziale si deve svolgere sotto il diretto controllo di tutor, designati annualmente dal Consiglio della Scuola, su proposta del Direttore della Scuola.
4. Ai fini della registrazione delle attività connesse con l'intero percorso formativo è obbligatoria la compilazione del Libretto-diario su supporto informatico, ai sensi del D.l. 13 giugno 2017 n. 402.
5. L'impegno orario è soggetto a rilevazione con le stesse modalità previste per il personale strutturato. In ipotesi in cui lo specializzando non ottemperi allo svolgimento del numero di ore previste, potrà completare l'impegno orario attraverso idonee attività di recupero da definire d'intesa con il tutor e la Direzione della Scuola.

Art. 12 – Formazione all'interno della rete formativa

1. La formazione specialistica si svolge nelle strutture accreditate inserite nella rete formativa della scuola di specializzazione.
2. Sono parte della rete formativa prioritariamente le "strutture di sede" della Scuola di Specializzazione, cioè le strutture a direzione universitaria, idonee e attrezzate per l'organizzazione e la realizzazione di attività di formazione professionale specialistica nell'area sanitaria.
3. Possono inoltre essere inserite nella rete formativa "strutture collegate" della stessa specialità della struttura di sede, convenzionate per raggiungere o completare l'attività assistenziale richiesta per la formazione specialistica. Le strutture collegate possono essere sia a direzione universitaria che extra-universitaria, sia nell'azienda ospedaliero-universitaria di riferimento che non.
4. Possono altresì essere inserite nella rete formativa le c.d. "strutture complementari", cioè quelle strutture convenzionate di supporto, di specialità diversa da quella della struttura di sede a cui afferiscono servizi, attività, laboratori non altrimenti presenti che possono anche non essere accreditate.
5. Ciascuna convenzione finalizzata ad inserire una struttura collegata o complementare nella rete formativa della scuola di specializzazione è approvata, per la parte universitaria, dal Consiglio del Dipartimento cui afferisce la Scuola di Specializzazione, previa delibera favorevole del Consiglio della Scuola stessa. Le convenzioni sono inoltre soggette all'approvazione da parte degli organi accademici dell'Ateneo.
6. Le convenzioni perfezionate di cui al precedente comma 5 sono inserite nell'apposita banca dati del MIUR.
7. Per quanto concerne le coperture assicurative si applica l'art. 21 del presente regolamento.

Art. 13 – Formazione fuori rete formativa

1. Gli specializzandi possono svolgere un periodo di attività professionalizzante in una struttura fuori rete formativa italiana o estera accreditata e contrattualizzata con il Servizio sanitario nazionale. A tal fine, devono essere approvate apposite motivate convenzioni e redatti progetti formativi individuali. I periodi formativi relativamente all'attività formativa professionalizzante ed ai tirocini da svolgersi presso strutture sanitarie estere sono da definirsi con specifici accordi o lettere d'intenti.
2. Il Consiglio della Scuola di specializzazione può autorizzare un periodo di formazione fuori rete formativa purché non vengano superati i diciotto mesi di permanenza rispetto al periodo formativo complessivo rappresentato dalla durata legale della scuola di specializzazione.
3. L'eventuale autorizzazione del Consiglio della Scuola di Specializzazione dovrà esplicitare le attività oggetto della formazione e il tutor di riferimento, nonché verificare l'accettazione formale della struttura ospitante.
4. Lo specializzando che intenda trascorrere un periodo di studio fuori rete formativa deve presentare al Consiglio della Scuola di Specializzazione il proprio "Learning Agreement" indicante le

attività formative che svolgerà presso la struttura ospitante e il documento attestante la disponibilità da parte di tale struttura ad accoglierlo.

5. Le attività formative presso la struttura ospitante dovranno essere svolte in coerenza con gli obiettivi formativi della Scuola di Specializzazione di appartenenza e con il programma di formazione individuale annuale.

6. Lo specializzando, a fine periodo, dovrà presentare idonea certificazione attestante l'attività formativa svolta, il grado di autonomia raggiunto e il giudizio complessivo ottenuto. Di tale valutazione si terrà conto in sede di esame di profitto annuale.

7. Per quanto concerne le coperture assicurative si applica l'art. 21 del presente regolamento.

Art. 14 - Trasferimento da altro Ateneo

1. Chi intende trasferirsi da una Scuola di Specializzazione di altro Ateneo alla Scuola di Specializzazione della medesima tipologia dell'Università di Messina, deve presentare richiesta di "nulla osta" almeno un mese prima dell'inizio delle attività didattiche.

2. La richiesta di "nulla osta" al trasferimento deve essere accompagnata da una dettagliata autocertificazione delle attività formative svolte nella Scuola di Specializzazione di provenienza.

3. L'Università di Messina potrà rilasciare il "nulla osta" alle seguenti condizioni:

- il rispetto del limite massimo dei posti disponibili;
- il riconoscimento delle attività formative svolte e la verifica della possibilità di completare proficuamente le attività previste dalla programmazione didattica dell'anno a cui si chiede l'iscrizione.

4. L'Università di Messina comunica allo studente l'esito della richiesta. In caso di concessione del "nulla osta", l'interessato provvede personalmente allo svolgimento delle pratiche di trasferimento di competenza dell'Ateneo di provenienza. Ricevuto il "foglio di congedo" dell'Ateneo di provenienza, l'Università di Messina comunica all'interessato le modalità e il termine entro il quale iscriversi.

5. Il trasferimento è ammissibile solo per anni successivi al primo. Non sono ammessi trasferimenti in corso d'anno.

Art. 15 – Trasferimento ad altro Ateneo

1. Chi intende trasferirsi da una Scuola di Specializzazione dell'Università di Messina a un'altra Università deve presentare richiesta almeno un mese prima dell'inizio delle attività didattiche, allegando il "nulla osta" al trasferimento dell'Ateneo prescelto.

2. Il trasferimento in uscita è subordinato al rilascio del nulla osta da parte del Consiglio della Scuola di Specializzazione. L'Università di Messina provvede a trasmettere il "foglio di congedo" all'Università presso cui lo specializzando chiede il trasferimento.

3. Il trasferimento è ammissibile solo per anni successivi al primo. Non sono ammessi trasferimenti in corso d'anno. Il trasferimento è consentito solo in presenza di documentati motivi di salute o personali dello specializzando.

Art. 16 - Rinuncia agli studi

1. Lo specializzando che intenda rinunciare agli studi deve essere in regola con la posizione contributiva dell'anno accademico di ultima iscrizione e dovrà formalizzare la rinuncia per iscritto.

2. Lo specializzando che presenta domanda di rinuncia con decorrenza oltre il termine del rinnovo dell'iscrizione è tenuto comunque a iscriversi all'anno accademico.

Art. 17 – Esame di profitto

1. Al termine di ciascun anno di corso, lo specializzando deve superare una verifica (esame di profitto) per essere ammesso all'anno di corso successivo o, nel caso dell'ultimo anno, all'esame di diploma.

2. Prima dell'esame, la commissione verifica che sul libretto personale di formazione siano illustrate e certificate tutte le attività professionalizzanti che lo specializzando era tenuto a svolgere nell'anno di corso, secondo quanto previsto dal piano formativo individuale. Qualora tra le attività illustrate nel libretto e quelle programmate risultino carenze formative tali da avere pregiudicato in maniera sostanziale il percorso formativo dell'anno di corso, il Consiglio della Scuola di Specializzazione dovrà motivatamente deliberare in via definitiva l'ammissione, ovvero la non ammissione, dello specializzando stesso all'esame di profitto annuale.
3. Per lo svolgimento dell'esame di profitto è prevista di norma una sessione di esame unica. L'esame di profitto deve svolgersi non prima di quindici giorni dalla conclusione dell'anno di corso. Il calendario è fissato annualmente dal Consiglio della Scuola di Specializzazione.
4. L'assenza dall'esame di profitto dello specializzando è giustificata nelle ipotesi di malattia, caso fortuito o forza maggiore. In caso di malattia, il candidato è ammesso ad un appello straordinario previa presentazione di certificazione medica. Se l'assenza è determinata da caso fortuito o forza maggiore, il Consiglio della Scuola di Specializzazione valuta l'eventuale ammissione del candidato ad un appello straordinario, sulla base di idonea documentazione giustificativa.
5. L'esame è unico ed è inteso a verificare globalmente la preparazione acquisita dallo specializzando negli insegnamenti teorici seguiti e nelle attività pratiche (professionalizzanti) svolte nell'anno di corso.
6. Con il superamento dell'esame, lo specializzando acquisisce i crediti formativi universitari previsti per ciascuna attività. Coloro che non superano detto esame potranno ripetere l'anno di corso una sola volta.
7. Fanno parte della commissione tutti i docenti titolari degli insegnamenti tenuti nell'anno di corso. La commissione è presieduta dal Direttore della Scuola di Specializzazione o da un suo delegato.
8. L'esame è valido se svolto alla presenza di almeno tre membri della commissione, uno dei quali deve essere il Direttore della Scuola di Specializzazione o il suo delegato.
9. Per quanto non disposto dal presente regolamento, si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni sulle "verifiche del profitto" contenute nel Regolamento Didattico di Ateneo, con particolare riguardo a quelle in materia di modalità di svolgimento e di verbalizzazione degli esami (artt. 22 e 22 bis Regolamento Didattico di Ateneo).

Art. 18 – Esame di diploma

1. Entro sessanta giorni dalla conclusione dell'ultimo anno di corso, il Consiglio della Scuola di Specializzazione stabilisce e rende pubblica la data dell'esame per il conseguimento del diploma di specializzazione, comunicandola tempestivamente alla segreteria amministrativa.
 2. L'esame per conseguire il titolo deve tenersi non oltre venti giorni dalla data di svolgimento dell'ultimo esame di profitto dell'anno finale e comunque dopo la conclusione legale del corso.
 3. L'esame di diploma si svolge presso l'Ateneo che è sede amministrativa della Scuola di Specializzazione.
 4. Per essere ammesso a sostenere l'esame di diploma, lo specializzando deve avere conseguito tutti i crediti formativi universitari previsti, secondo la durata e l'ordinamento didattico della Scuola di Specializzazione, per le attività diverse dalla prova finale.
 5. La prova finale consiste nella discussione della tesi di specializzazione e la valutazione finale deve tenere conto dei risultati delle valutazioni periodiche derivanti dagli esami di profitto annuali, nonché dei giudizi dei docenti e dei tutor.
 6. Lo specializzando propone l'argomento della tesi in uno dei settori scientifico-disciplinari tra quelli previsti dall'ordinamento didattico della scuola di specializzazione, in coerenza con gli obiettivi formativi della stessa scuola e sotto la guida di un relatore.
 7. La tesi può essere redatta anche in lingua inglese o in altra lingua straniera, previa autorizzazione del Consiglio della Scuola di Specializzazione.
 8. La commissione per l'esame di diploma è designata dal Direttore della Scuola di riferimento, su proposta del Consiglio della Scuola. Essa viene nominata con decreto Rettorale.
-

9. La commissione è composta da almeno cinque docenti della scuola di specializzazione, di cui almeno tre professori o ricercatori universitari, ed è presieduta dal Direttore della Scuola Stessa o da un suo delegato.

10. Per ogni singolo candidato la commissione può essere integrata con un esperto italiano o straniero di alta qualificazione scientifica o professionale. Il relatore deve essere un docente della scuola di specializzazione. La votazione è definita collegialmente dai membri della commissione in cinquantesimi.

11. L'esame di specializzazione è superato se la votazione finale non è inferiore a 30/50. La commissione, all'unanimità, può concedere la lode. Dello svolgimento e dell'esito della prova finale la commissione redige apposito verbale.

Art. 19 – Certificazioni e titoli

1. Lo specializzando, in regola con il pagamento della quota annuale di contribuzione, ovvero con le singole rate, ha diritto a ottenere certificazione della sua condizione, dei crediti acquisiti, del titolo di studio conseguito e del Diploma Supplement, quest'ultimo quale relazione informativa allegata al titolo di studio.

2. In seguito al superamento della prova finale, l'Università di Messina rilascia un diploma sottoscritto dal Rettore e dal Direttore Generale.

3. Nei casi di percorsi didattici integrati con altre Università, italiane o straniere, che prevedano il rilascio del titolo in forma congiunta o in forma di titolo doppio o multiplo, i diplomi sono sottoscritti secondo le modalità definite negli accordi fra le Università partner.

Art. 20 – Tasse e contributi

1. Gli iscritti alle Scuole di Specializzazione sono tenuti al pagamento di tasse e contributi secondo gli importi e le modalità previsti annualmente dal Consiglio di Amministrazione.

2. L'importo complessivo annuo delle tasse e dei contributi è comprensivo della tassa regionale per il diritto allo studio, del premio per assicurazione infortuni e dell'imposta di bollo.

3. Lo specializzando non in regola con il pagamento della quota annuale di contribuzione – anche solo con le singole rate - non può compiere nessun atto di carriera universitaria, ivi compreso il sostenimento delle prove di valutazione del profitto, né ottenere il rilascio di certificazione della sua condizione, dei crediti acquisiti, del titolo di studio conseguito e del Diploma Supplement, quest'ultimo quale relazione informativa allegata al titolo di studio.

Art. 21 - Assicurazione

Gli specializzandi sono coperti da polizza assicurativa a carico della struttura ospedaliera, secondo quanto disposto dal D.M. n.68/2015 e dal D.I. n.716/2016.

TITOLO II – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 22 – Disposizioni finali e transitorie

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua emanazione con Decreto Rettorale.

2. Per quanto non previsto nel presente Regolamento si applica la normativa vigente in materia, nonché quanto eventualmente disposto con accordi, convenzioni e protocolli.

Allegati:

- 1) Ordinamento didattico
 - 2) Piano di studio
-



Nome Scuola: Psicologia della salute

Ateneo: Università degli Studi di MESSINA

Struttura: Dipartimento legge240 Medicina Clinica e Sperimentale

Area: Area Psicologia

Classe: Psicologia della salute

Tipo: Nuova Istituzione

L'ateneo dichiara che il percorso formativo è abilitante alla professione di Psicoterapeuta ai sensi del DM 50 art. 5.

Accesso: Studenti con laurea magistrale nella classe LM-51, con laurea specialistica nella classe 58/S e con laurea in Psicologia vecchio ordinamento (pre DM 509/99)

Ordinamento Didattico: cod. 20

Attività	Ambito	Settore	Cfu	Cfu Tot
Attività formative di base	Discipline generali per la formazione interdisciplinare dello specialista	BIO/09 - Fisiologia	CFU [1..15] 15	15
		BIO/14 - Farmacologia		
		BIO/18 - Genetica		
		M-DEA/01 - Discipline demotnoantropologiche		
		M-PSI/01 - Psicologia generale		
		MED/01 - Statistica medica		
		MED/09 - Medicina interna		
		MED/13 - Endocrinologia		
		MED/42 - Igiene generale e applicata		
Attività caratterizzanti	Tronco comune	M-PSI/01 - Psicologia generale	CFU [15..30] 30	190
		M-PSI/02 - Psicobiologia e psicologia fisiologica		
		M-PSI/03 - Psicometria		



		<p>M-PSI/04 - Psicologia dello sviluppo e psicologia dell'educazione</p> <p>M-PSI/05 - Psicologia sociale</p> <p>M-PSI/06 - Psicologia del lavoro e delle organizzazioni</p> <p>M-PSI/07 - Psicologia dinamica</p> <p>M-PSI/08 - Psicologia clinica</p> <p>MED/25 - Psichiatria</p> <p>MED/26 - Neurologia</p> <p>MED/39 - Neuropsichiatria infantile</p>		
	<p>Discipline specifiche della TIPOLOGIA DI SCUOLA Psicologia della salute</p>	<p>M-PSI/01 - Psicologia generale</p> <p>M-PSI/04 - Psicologia dello sviluppo e psicologia dell'educazione</p> <p>M-PSI/05 - Psicologia sociale</p> <p>M-PSI/06 - Psicologia del lavoro e delle organizzazioni</p> <p>M-PSI/07 - Psicologia dinamica</p> <p>M-PSI/08 - Psicologia clinica</p> <p>MED/01 - Statistica medica</p> <p>MED/25 - Psichiatria</p> <p>MED/44 - Medicina del lavoro</p>	<p>CFU [160..175] 160</p>	
<p>Attività affini o integrative e interdisciplinari</p>	<p>Scienze umane e sociali</p>	<p>M-EDF/01 - Metodi e didattiche delle attività motorie</p>	<p>CFU 1</p>	<p>15</p>



	M-PED/01 - Pedagogia generale e sociale	
	M-PED/04 - Pedagogia sperimentale	
Conoscenze mediche per operare in contesti sanitari	BIO/13 - Biologia applicata	CFU 12
	BIO/14 - Farmacologia	
	BIO/16 - Anatomia umana	
	MED/04 - Patologia generale	
	MED/06 - Oncologia medica	
	MED/09 - Medicina interna	
	MED/11 - Malattie dell'apparato cardiovascolare	
	MED/12 - Gastroenterologia	
	MED/13 - Endocrinologia	
	MED/14 - Nefrologia	
	MED/16 - Reumatologia	
	MED/26 - Neurologia	



	MED/31 - Otorinolaringoiatria	
	MED/32 - Audiologia	
	MED/33 - Malattie apparato locomotore	
	MED/34 - Medicina fisica e riabilitativa	
	MED/35 - Malattie cutanee e veneree	
	MED/38 - Pediatria generale e specialistica	
	MED/39 - Neuropsichiatria infantile	
	MED/40 - Ginecologia e ostetricia	
	MED/44 - Medicina del lavoro	
	MED/ 48 - Scienze infermieristiche e tecniche neuro-psichiatriche e riabilitative	
	MED/49 - Scienze tecniche dietetiche applicate	
Management sanitario, statistica, diritto e informatica		CFU 2
	IUS/01 - Diritto privato	
	IUS/07 - Diritto del lavoro	
	IUS/10 - Diritto amministrativo	



		SECS-P/10 - Organizzazione aziendale	
Per la prova finale	Per la prova finale		15
Altre Attività	Altre attività		5
Totale			240
Note	** i CFU delle Attività Professionalizzanti sono: 168		

**DIDATTICA PROGRAMMATA - SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE DI AREA PSICOLOGICA
IN PSICOLOGIA DELLA SALUTE**

1° ANNO				
ATTIVITA' FORMATIVE FRONTALI – 30% DEI C.F.U.				
TIPOLOGIA	AMBITO	DENOMINAZIONE DISCIPLINA	S.S.D.	C.F.U.
Attività formative di base	Discipline generali per la formazione interdisciplinare dello specialista 2	GENETICA DELLO SVILUPPO ED EPIGENETICA	BIOS-14/A	1
		ANTROPOLOGIA CULTURALE DELLA SALUTE E DELLA MALATTIA	SDEA-01/A	1
Attività formative caratterizzanti	Tronco comune Formazione clinica e metodologica 3	OSSERVAZIONE CLINICA DEI PAZIENTI CON LESIONE CEREBRALE ACQUISITA	PSIC-01/B	2
		INTERVENTI DI PREVENZIONE E PROMOZIONE DEL BENESSERE IN AMBITO SCOLASTICO	PSIC-02/A	0.5
		VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEI DISTURBI DEL NEUROSVILUPPO	PSIC-02/A	0.5
Affini e integrative	Scienze umane e sociali 1	EDUCAZIONE ALLA SALUTE	M-PED/01	1
	Conoscenze mediche per operare in contesti sanitari 2	PSICOFARMACOLOGIA	BIOS-11/A	2
		PREVENZIONE E PROMOZIONE DEL	PSIC-04/B	1

Attività formative caratterizzanti	Discipline Specifiche della Psicologia della salute 2	BENESSERE IN AMBITO OSPEDALIERO		
		VALUTAZIONE PSICODIAGNOSTICA	PSIC-04/B	1
Affini e integrative	Management sanitario, statistica, diritto e informatica 2	ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	ECON-08	2
Altre	Ulteriori conoscenze linguistiche, abilità informatiche, di gestione e organizzazione 2	LINGUA E TRADUZIONE – INGLESE SCIENTIFICO PER LA PSICOLOGIA	L-LIN/12	2
TOTALE CFU ATTIVITA' FORMATIVE FRONTALI				14
ATTIVITA' FORMATIVE PROFESSIONALIZZANTI				
Attività formative caratterizzanti	Tronco comune Formazione clinica e metodologica 6	VALUTAZIONE CLINICA DEI PAZIENTI CON LESIONE CEREBRALE ACQUISITA	PSIC-01/B	6
		INTERVENTI DI PREVENZIONE E PROMOZIONE DEL BENESSERE IN AMBITO OSPEDALIERO	PSIC-04/B	10
	Discipline Specifiche della Psicologia della salute 40	INTERVENTI PSICOLOGICI NEI DISTURBI DEL NEUROSVILUPPO	PSIC-02/A	10
		VALUTAZIONE PSICODIAGNOSTICA	PSIC-04/B	10
		INTERVENTI DI PREVENZIONE E PROMOZIONE DEL BENESSERE IN AMBITO SCOLASTICO	PSIC-02/A	10
TOTALE C.F.U. ATTIVITA' FORMATIVE PROFESSIONALIZZANTI				46
TOTALE C.F.U. 1° ANNO				60

2° ANNO				
ATTIVITA' FORMATIVE FRONTALI – 30% DEI C.F.U.				
TIPOLOGIA	AMBITO	DISCIPLINA	S.S.D.	C.F.U.
Attività formative di base	Discipline generali per la formazione interdisciplinare dello specialista 5	METODOLOGIA EPIDEMIOLOGICA CLINICA E METODI STATISTICI PER LA PROGRAMMAZIONE ED ORGANIZZAZIONE SOCIO-SANITARIA	MEDS-24/A	2
		MEDICINA INTERNA	MEDS-05/A	1
		IMMUNOLOGIA CLINICA	MEDS-05/A	2
Attività formative caratterizzanti	Tronco comune Formazione clinica e metodologica 4	PSICHIATRIA DI CONSULTAZIONE: CONOSCENZE TEORICHE ED ESPERIENZE DI BASE	MEDS-12/A	1
		METODI E TECNICHE DI CONSULTAZIONE OSPEDALIERA	PSIC-04/B	1
		CYBERPSYCHOLOGY: STRUMENTI E INTERVENTO	PSIC-03/B	1
		TECNICHE DI RILASSAMENTO	PSIC-04/B	1
Affini e integrative	Conoscenze mediche per operare in contesti sanitari 2	ONCOLOGIA E CURE PALLIATIVE	MEDS-09/A	2
Attività formative caratterizzanti	Discipline Specifiche della Psicologia della salute 4	METODOLOGIA DELLA PSICOTERAPIA ISTITUZIONALE	PSIC-04/B	2
		PSICOLOGIA PALLIATIVA	PSIC-02/A	1
		SUPPORTO PSICOLOGICO E PROMOZIONE DELLA QUALITA' DELLA VITA NEI CAREGIVER	PSIC-02/A	0.5
		PRESA IN CARICO DELLA FAMIGLIA MULTIPROBLEMATICA	PSIC-02/A	0.5
TOTALE CFU ATTIVITA' FORMATIVE FRONTALI				15

ATTIVITA' FORMATIVE PROFESSIONALIZZANTI				
Attività formative caratterizzanti	Tronco comune Formazione clinica e metodologica 10	METODOLOGIA DELLA PSICOTERAPIA ISTITUZIONALE	PSIC-04/B	10
	Discipline Specifiche della Psicologia della salute 36	COUNSELING ORGANIZZATIVO: INTERVENTI PER LA PROMOZIONE DEL BENESSERE DELLE RISORSE UMANE	PSIC-03/B	2
		TECNICHE DI RILASSAMENTO (TRAINING AUTOGENO; RILASSAMENTO NEUROFISIOLOGICO DI JACOBSON; MINDFULLNESS)	PSIC-04/B	10
		VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DELLA FAMIGLIA MULTIPROBLEMATICHE	PSIC-02/A	8
		INTERVENTI PSICOLOGICI NELLE CURE PALLIATIVE IN HOSPICE NEL CICLO DI VITA	PSIC-02/A	8
		VALUTAZIONE ED INTERVENTI PER I CAREGIVER	PSIC-02/A	8
TOTALE C.F.U. ATTIVITA' FORMATIVE PROFESSIONALIZZANTI				46
TOTALE C.F.U. 2° ANNO				61

3° ANNO				
ATTIVITA' FORMATIVE FRONTALI – 30% DEI C.F.U.				
TIPOLOGIA	AMBITO	DISCIPLINA	S.S.D.	C.F.U.
Attività formative di base 6	Discipline generali per la formazione interdisciplinare dello specialista	PSICOFISIOLOGIA DEI PROCESSI COGNITIVI ED EMOZIONALI	PSIC-01/A	2
		GERONTOLOGIA E GERIATRIA-VALUTAZIONE MULTIDIMENSIONALE.	MEDS-05/A	2
		POTENZIAMENTO DEI PROCESSI COGNITIVI NELL'INVECCHIAMENTO	PSIC-01/A	2
Attività formative caratterizzanti 1	Tronco comune Formazione clinica e metodologica	VALUTAZIONE CLINICA E PSICOTERAPIA DEI DISTURBI D'ANSIA E DELLO SPETTRO OSSESSIVO-COMPULSIVO	PSIC-04/B	1
Affini e integrative 4	Conoscenze mediche per operare in contesti sanitari	MEDICINA DEL LAVORO	MEDS-25/B	2
		NEUROBIOLOGIA DELLA MOTIVAZIONE E DELLE EMOZIONI E AZIONE DEI FARMACI PSICOATTIVI	BIOS-11/A	1
		DISTURBI DEL SONNO	MED/26	1
Attività formative caratterizzanti 3	Discipline Specifiche della Psicologia della salute	VALUTAZIONE CLINICA E PSICOTERAPIA NEI DISTURBI DELL'UMORE	PSIC-04/B	1
		VALUTAZIONE CLINICA E PSICOTERAPIA NEI DISTURBI DI PERSONALITA'	PSIC-04/B	1
		INTERVENTI PER IL TRATTAMENTO DEI DISTURBI PSICOPATOLOGICI DELL'INFANZIA E DELL' ADOLESCENZA	PSIC-02/A	1
Altre	Ulteriori conoscenze linguistiche, abilità informatiche, di gestione e organizzazione	POLITICHE E ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI DI SALUTE MENTALE IN UN'OTTICA DI INTEGRAZIONE SOCIO-SANITARIA	GSPS-08/A	1

TOTALE CFU ATTIVITA' FORMATIVE FRONTALI				15
ATTIVITA' FORMATIVE PROFESSIONALIZZANTI				
Attività formative caratterizzanti	Tronco comune Formazione clinica e metodologica 4	VALUTAZIONE E PSICOTERAPIA DEI DISTURBI D'ANSIA NEGLI ADULTI	PSIC-04/B	4
	Discipline Specifiche della Psicologia della salute 42	VALUTAZIONE CLINICA E PSICOTERAPIA DEI DISTURBI PSICOPATOLOGICI DELL'INFANZIA E DELL'ADOLESCENZA	PSIC-02/A	10
		VALUTAZIONE CLINICO-DIAGNOSTICA DEI DISTURBI DEL SONNO	PSIC-04/B	2
		VALUTAZIONE CLINICA E PSICOTERAPIA NELLE FOBIE	PSIC-04/B	8
		VALUTAZIONE CLINICA E PSICOTERAPIA NEI DISTURBI DI PERSONALITA'	PSIC-04/B	8
		VALUTAZIONE CLINICA E INTERVENTI PSICOLOGICI NELL'INVECCHIAMENTO	PSIC-01/A	4
		VALUTAZIONE CLINICA E PSICOTERAPIA NEI DISTURBI DELL'UMORE	PSIC-04/B	10
		TOTALE C.F.U. ATTIVITA' FORMATIVE PROFESSIONALIZZANTI		
TOTALE C.F.U. 3° ANNO			61	

4° ANNO				
ATTIVITA' FORMATIVE FRONTALI – 30% DEI C.F.U.				
TIPOLOGIA	AMBITO	DISCIPLINA	S.S.D.	C.F.U.
Attività formative di base	Discipline generali per la formazione interdisciplinare dello specialista – 2	ENDOCRINOLOGIA	MEDS-08/A	2
Attività formative caratterizzanti	Tronco comune Formazione clinica e metodologica 1	ANALISI E GESTIONE DELLE DINAMICHE DI GRUPPO PER LO SVILUPPO DEL SE'	PSIC-04/A	1
Affini e integrative	Conoscenze mediche per operare in contesti sanitari 4	GINECOLOGIA E OSTETRICIA	MEDS-21/A	1
		MALATTIE DELLA PELLE	MEDS-10/C	1
		GASTROENTEROLOGIA	MEDS-10/A	1
		DIABETE ED OBESITA' IN ETA' PEDIATRICA	MEDS-20/A	1
Attività formative caratterizzanti	Discipline Specifiche della Psicologia della salute 4	VALUTAZIONE PSICODIAGNOSTICA DELLE DIPENDENZE	PSIC-04/B	1
		VALUTAZIONE E PSICOTERAPIA INDIVIDUALE DEI DISTURBI ALIMENTARI	PSIC-04/B	1
		VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEI DISTURBI PSICOSOMATICI	PSIC-04/B	1
		TRAINING DI PREPARAZIONE AL PARTO E PREVENZIONE DELLA DEPRESSIONE POST-PARTUM	PSIC-04/B	1
Affini e integrative				
Altre	Ulteriori conoscenze linguistiche, abilità informatiche, di	VALORIZZAZIONE DELLE DIVERSITA' NELLE ORGANIZZAZIONI	SECS-P/10	2

	gestione e organizzazione			
TOTALE CFU ATTIVITA' FORMATIVE FRONTALI				13
ATTIVITA' FORMATIVE PROFESSIONALIZZANTI				
Attività formative caratterizzanti	Tronco comune Formazione clinica e metodologica 5	PSICOTERAPIA DI GRUPPO	PSIC-04/A	5
	Discipline Specifiche della Psicologia della salute 25	VALUTAZIONE CLINICA E PSICOTERAPIA DELLE DIPENDENZE	PSIC-04/B	7
		VALUTAZIONE CLINICA E PSICOTERAPIA DI COPPIA NELLA TRANSIZIONE ALLA GENITORIALITA'	PSIC-02/A	4
		VALUTAZIONE CLINICA E PSICOTERAPIA DEI DISTURBI ALIMENTARI	PSIC-04/B	7
		VALUTAZIONE CLINICA E PSICOTERAPIA DEI DISTURBI PSICOSOMATICI	PSIC-04/B	7
	TOTALE C.F.U. ATTIVITA' FORMATIVE PROFESSIONALIZZANTI			30 (tot. dei 4 anni =168)
PROVA FINALE	ATTIVITA' PER LA PROVA FINALE valutazione psicodiagnostica formulazione di un piano di trattamento di casi, individuali e/o di gruppo e/o di comunità; progettazione, realizzazione e verifica di interventi di comunità attinenti alla prevenzione e alla promozione di comportamenti e stili di vita salutari			15
TOTALE C.F.U. 4° ANNO				58